

COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10:30. Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:

COSTA GIUSEPPE	SINDACO	P
TURETTA CRISTINA	VICE SINDACO	P
FAVARO DANIELA	ASSESSORE	P
MARTINELLO MAURIZIO	ASSESSORE	P
TONAZZO STEFANO	ASSESSORE	P

Il Sig. COSTA GIUSEPPE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta ANGELUCCI MARIA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to COSTA GIUSEPPE
IL SEGRETARIO
F.to ANGELUCCI MARIA

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. 328 di reg. pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009
Addì, 30 APR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di legge E' DIVENUTA ESECUTIVA a sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

ESECUTIVA IL
11 MAG. 2015



La presente copia è conforme all'originale.
30 APR. 2015
L'incaricato

- partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo dovrà essere allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - la suddetta relazione "a consuntivo" dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 - la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2013 con la quale si procedeva ad una ricognizione delle partecipazioni dell'ente confermando le partecipazioni nelle società Etra Spa, Seta Spa e Farmacia Comunale di Villafraanca Padovana Srl e provvedendo contemporaneamente all'alienazione di alcune partecipazioni ritenute non rilevanti per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- Evidenziato che in data odierna il Comune partecipa al capitale delle seguenti società:
- 1) Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 1,268%;
 - 2) Servizi Territorio e Ambiente SE.T.A. Spa, con una quota del 0,2%;
 - 3) Farmacia Comunale di Villafraanca Padovana S.r.l., con una quota del 45%;
- Visto** il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- Acquisiti** i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

SI PROPONE

- 1) Di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 3) Di dare atto che tale piano dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale per quanto disposto dall'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 30-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 30-03-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO

1. Premessa

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa e attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

La proposta di piano di razionalizzazione verrà approvata dalla giunta e successivamente sarà predisposta idonea proposta di delibera consiliare nel caso dovesse darsi luogo a cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".
E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consultare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Limena partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Società energia territorio risorse ambientali - Etra s.p.a. 1,27%;
2. Società servizio territorio e ambiente Seta 1,81%;
3. Società Farmacia Comunale Srl con una quota del 45%;
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Limena fa anche parte:
- Ente di bacino Padova 2 (Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) partecipazione 1,869%;
- Consorzio Biblioteche Padovane Associate: partecipazione 2,5%;
- A.T.O. Brenta: partecipazione 1,3%.

Le partecipazioni attuali rilevanti ai fini del seguente piano sono sintetizzate nella seguente tabella:

Denominazione Società partecipata direttamente dal Comune	quota di partecipazione	Durata dell'impegno	Oneri complessivi a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell'amministrazione	Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo	Incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo
FARMACIA COMUNALE DI Villafraanca Padovana S.r.l.	45,00%	31/12/2030	0	1	0
ETRA SPA	1,27%	31/12/2050	0	1	0
SE.T.A. SPA	1,81%	31/12/2020	0	1	0

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Società è stata costituita il 07.10.1999 e dal 01.01.2006 ha assunto la funzione di società patrimoniale a seguito dell'atto di scissione in data 19.12.2005, Rep. N. 144522 del Notaio Antoninucci di Bassano del Grappa;

Detta Società risulta composta da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte 5 componenti, compreso il Presidente, e da un numero di dipendenti pari a zero.

L'art. 1, comma 611, lett. b), della citata Legge 190/2014 prevede l'obbligo di sopprimere le società che risultano composte da soli Amministratori, o comunque, da un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

A questo scopo, dunque, l'Amministrazione intende incaricare, al pari delle altre Amministrazioni comunali coinvolte, la società ETRA Spa di valutare, d'intesa con Set.a. Spa, gli aspetti giuridici, economici e patrimoniali, ai fini della individuazione delle misure utili a dare attuazione al Piano operativo di razionalizzazione, secondo le modalità ed i termini fissati dalla citata Legge n. 190/2014, in modo da poter fornire, all'esito di detta valutazione complessiva, la esaustiva relazione tecnica con la dettagliata esposizione dei risparmi da conseguire entro i termini stabiliti dalla medesima disposizione legislativa.

Si conclude l'analisi con ulteriori dati ulteriori dati:

Numero degli amministratori: -
Numero di direttori / dirigenti: -
Numero di dipendenti: 0

3. Farmacia Comunale di Villafraanca Padovana S.r.l.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 17/09/2003 dal Comune di Limena, che ne detiene il 55% delle quote e dal Comune di Limena, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362.

Con delibera n. 7 del 25 febbraio 2013 ai sensi della legge n. 244/2007 il consiglio comunale di Limena ha autorizzato il mantenimento della Società farmacia comunale di Villafraanca Padovana s.r.l. in ragione del carattere di interesse generale rivestito dal servizio, del fatto che la suddetta società produce un utile che concorre al finanziamento del bilancio e che la struttura organizzativa prevede un amministratore unico con modesto compenso mensile. Attualmente la farmacia comunale produce un utile per il comune di Limena di euro 39.050 (anno 2013) e presenta una struttura organizzativa che prevede un amministratore unico e n. 5 dipendenti (media).

La società Farmacia Comunale di Villafraanca Padovana S.r.l. assolve compiti essenziali per la collettività delle due comunità territoriali, tra cui quello fondamentale di favorire la concorrenza a vantaggio della collettività in un settore, come quello farmaceutico cui è già stata riconosciuta la natura di servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza economica (vedi al riguardo, l'indirizzo già assunto dalle Corti dei Conti Sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012, e sez. Marche n.